



CIRCOLO A.R.C.I. RICREATIVO - CULTURALE
Monteloro - Pontassieve (Firenze)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno millenovecentonovantanove e questo giorno tredici del mese di marzo presso la sede sociale dell'Associazione, si è riunita alle ore 21,30, debitamente convocata l'Assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche allo statuto sociale in relazione al DLGS 460 del 4 dicembre 1997;
- 2) Varie ed eventuali.

E' chiamato a presiedere i lavori il Sig. Luca Angelini, funge da Segretario la Sig.ra Paola Gramigni.

Il Presidente constata:

- 1) Che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 12 marzo 1999
- 2) Che i soci si dichiarano informati sull'argomento da discutere.

Tutto ciò constatato, ai sensi dell'articolo 13 del vigente Statuto sociale, Il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea Straordinaria atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente informa l'Assemblea che, in relazione alla nuova legge sulle associazioni senza scopo di lucro è opportuno modificare anche se in piccola parte diversi articoli dello Statuto sociale e dunque propone di adottare uno Statuto sociale aggiornato con i requisiti previsti dall'attuale legislazione in vigore.

Pertanto dà lettura dello Statuto sociale, che propone all'approvazione dell'assemblea.

L'Assemblea preso atto di quanto proposto dal Presidente, dopo breve ed esauriente discussione, ad unanimità, delibera di approvare lo Statuto sociale aggiornato, che viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 24, previa stesura del presente verbale che viene sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
(Luca Angelini)

Il Segretario
(Paola Gramigni)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CIRCOLO RICREATIVO E CULTURALE DI MONTELORO"

Costituzione, Sede e Scopo

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base agli artt, 36 e seguenti del Codice Civile è costituita in Pontassieve, Via di Monteloro, una Associazione che assume la denominazione di "CIRCOLO RICREATIVO E CULTURALE DI MONTELORO" ed aderisce all'ARCI, Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione.

Articolo 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere unitario, democratico e volontario. I compiti dell'Associazione sono:

- Essere strumento di lotta per la crescita democratica del Paese. Esso opera mediante iniziative ricreative, culturali, sportive gestite dai lavoratori e dai cittadini;
- Promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civili dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando servizi e attività;
- Combattere ogni forma di razzismo, intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione;
- Avanzare proposte all'Ente Pubblico e partecipare attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per una adeguata politica del territorio e per l'utilizzazione e gestione degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive, ricreative, ~~posti~~ in essere dall'Ente Locale;

A tali fini l'Associazione provvede:

1. A raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
2. A dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

L'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro.

I Soci

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.*

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza
- 2) Dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5

L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione.

In questo secondo caso la domanda dovrà essere respinta entro trenta giorni dalla data di presentazione, senza esporre i motivi della decisione; dietro ricorso dell'interessato al Presidente, tale domanda potrà essere riesaminata nella prima assemblea ordinaria che si pronuncerà in via definitiva.

Al momento della ammissione il socio riceverà la tessera sociale dell'Associazione, documento atto a qualificarlo come tale.

Articolo 6

La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

I soci hanno diritto a:

- a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- c) A discutere ed approvare i rendiconti;
- d) Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 7

I soci sono tenuti:

- Al pagamento della tessera sociale
- Alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Articolo 8

La qualifica di Socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale;
- c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) Espulsione o radiazione.

Articolo 9

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alla deliberazioni prese dagli organi sociali.
- b) Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- c) L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- d) Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

e) Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;

f) Quando in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali all'Associazione .

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento al Presidente o al Collegio dei Garanti entro trenta giorni, e deciderà in via definitiva la prima assemblea ordinaria.

Patrimonio Sociale e Rendicontazione

Articolo 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

a) Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b) Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

c) Dal fondo di riserva.

Articolo 11

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 12

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

Articolo 13

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:



- Il 10% al fondo di riserva
- Il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

Gli Organi Sociali

Articolo 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Sindaci Revisori.

L'Assemblea

Articolo 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare a ogni socio.

Articolo 16

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile successivo.

Essa:

1. Approva le linee generali del programma di attività;
2. Approva il rendiconto annuale;
3. Delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
4. Elege gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi;

5. Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che proponga i nomi dei soci candidati, controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
6. Approva gli stanziamenti per le iniziative previste dall'art.2 del presente Statuto;
7. Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Articolo 17

L'Assemblea generale dei soci può esser convocata in via Straordinaria per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione e nei casi previsti dagli articoli 19 e 32.

Essa è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci Revisori;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci con diritto di voto.

L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 18

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti con diritto di voto e delibera validamente a maggioranza dei voti dei medesimi su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo eccezioni di cui all'art.19.

La seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Articolo 19

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 32.

Articolo 20

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti con diritto di voto. Per le elezioni delle cariche sociali le votazioni avverranno per scrutinio segreto, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Articolo 21

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Il Consiglio Direttivo

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È composto da un minimo di 5 ad un massimo di 17 membri e tutti i consiglieri sono rieleggibili

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni; se il Consiglio ne ravvisa la necessità, i Vicepresidenti possono essere due;
3. L'Amministratore: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione;
4. Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Amministratore compongono la Presidenza.

Il Consiglio fissa inoltre le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.).

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare al suo interno dei soci fino ad un terzo dei suoi componenti.

Articolo 24

Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessaria la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 25

Il consiglio direttivo deve:

1. Eseguire le delibere dell'Assemblea;
2. Formulare i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. Predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;
4. Compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
5. Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
6. Formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea;
7. Deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
8. Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
9. Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
10. Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
11. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
12. Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissione di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 26

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza ingiustificata dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.



Il Collegio dei Garanti

Articolo 27

Viene demandato al Collegio dei Garanti dell'Arca Nuova Associazione Provinciale il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello stato e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Esso potrà deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'articolo 9.

Il Collegio Sindacale

Articolo 28

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. E eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Articolo 29

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Articolo 30

Le cariche di Consigliere e di Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro.

Articolo 31

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Scioglimento dell'Associazione

Articolo 32

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci con diritto di voto presenti all'assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale con diritto di voto.

Articolo 33

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art.32, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Disposizione Finale

Articolo 34

Per quanto non compreso dal presente statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.



Paolo Grossi